

Aumentano le lauree che danno diritto a redigere gli APE senza corso

Aumentano le lauree che danno diritto a redigere gli APE senza corso

Sale da 64 a 80 ore la durata minima del corso di formazione per Certificatori energetici. Mancata allegazione APE, multa se l'Attestato non è presentato entro 45 giorni

Venerdì 31 Gennaio 2014

Le Commissioni Finanze e Attività produttive della Camera hanno approvato una serie di emendamenti al disegno di legge di conversione del **decreto Destinazione Italia** (DL n. 145/2013) che introducono delle modifiche al Dpr 75/2013 (Regolamento sui requisiti professionali dei certificatori energetici degli edifici).

Tra le novità, è stata innalzata da 64 a 80 ore la durata minima del corso di formazione necessario per diventare certificatore energetico degli edifici. L'obbligo del corso è stato cancellato per i laureati in: ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettronica, informatica e navale; pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; scienze e tecnologie della chimica industriale (classi di laurea LM-20, LM-21, LM-25, LM-27, LM-29, LM-32, LM-34, LM-48, LM-71 e 25/S, 26/S, 29/S, 30/S, 32/S, 35/S, 37/S, 54/S).

Tra i diplomi che permettono la redazione delle certificazioni energetiche senza corso, sono stati inseriti anche quelli in aeronautica, energia nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica.



Requisito di indipendenza

Per quanto riguarda i requisiti di indipendenza e imparzialità dei certificatori energetici, all'articolo 3 del Dpr 75/2013, dopo il comma 1 viene inserita una norma la quale dispone che, "Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per conto di enti pubblici o di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi".

Le Regioni e le Province autonome potranno "riconoscere, quali soggetti certificatori, i soggetti che dimostrino di essere in possesso di un attestato di frequenza, con superamento dell'esame finale, di specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, attivato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto del Presidente della Repubblica e comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'Allegato 1". Ricordiamo che il DPR n. 75/2013 è entrato in vigore il 12 luglio 2013.

Inoltre, l'emendamento approvato prevede che le disposizioni del Regolamento n. 75/2013 si applicano anche ai fini della redazione dell'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) di cui alla Direttiva 2010/31/UE.

Mancata allegazione APE, multa se l'Attestato non è presentato entro 45 gg

Per quanto concerne l'Attestato di Prestazione Energetica (APE), il decreto legge "Destinazione Italia" ha soppresso la nullità dei contratti in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell'attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici (nullità prevista dal decreto-legge 63/2013), prevedendo invece la sola applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro. In proposito un emendamento approvato stabilisce che i contratti sono validi anche se stipulati senza l'A.P.E., ma la multa scatta se l'Attestato non viene presentato entro 45 giorni dalla stipula del contratto. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'A.P.E. entro 45 giorni.

Leggi anche: ["A.P.E. non allegato, il Governo dichiara inefficace la norma della Legge di Stabilità che prevede la nullità differita"](#)